

Allegato "C" al n. 10597/7110 di Repertorio

STATUTO

Titolo I - ORDINAMENTO E COMPITI

Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale dotata di personalità giuridica denominata:

"ASSOCIAZIONE IRMA E MARIO CODARA APS"

in conformità ai dettati del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore) e del Codice Civile.

L'Associazione ha sede nel Comune di Robbiate (LC).

Art. 2 - EMBLEMA

L'emblema dell'Associazione rappresenta l'immagine stilizzata del guscio di una chiocciola ed è completata dal logo ~ La Chiocciola ~ maiuscolo/minuscolo col font "Tekton Pro bold" cui segue la denominazione "ASSOCIAZIONE IRMA E MARIO CODARA APS".

I colori utilizzati sono l'arancio e il marrone.

Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad adottare, in aggiunta all'emblema sopra descritto, ulteriori segni distintivi identificanti i singoli settori dell'attività istituzionale.

Art. 3 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - SCOPO SOCIALE

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e opera senza finalità di lucro.

Vuole essere un momento di sostegno socio-solidale dei cittadini del territorio, avvalendosi in modo determinante delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti; intende contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività operando nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, promuovendo i valori del volontariato e della solidarietà.

L'Associazione è apartitica, umanitaria, laica, filantropica, senza fini di lucro ~ neppure indiretto ~ e ispirata ai criteri di democraticità e trasparenza.

Art. 5 - FINALITA' - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'Associazione si impegna a perseguire il suo scopo mediante le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c) ~ i) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e precisamente:

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017 sopra citato.

Più precisamente l'Associazione eroga prestazioni sociali a modesta rilevanza sanitaria che hanno l'obiettivo di supportare la persona o in stato di bisogno o con problemi di disabilità e di emarginazione condizionanti lo stato di salute, di competenza dei Comuni, prestate con partecipazione alla spesa da parte dei cittadini.

Specificatamente persegue lo scopo di:

* offrire ~ mediante la propria organizzazione ~ ospitalità ad anziani, anche diversamente abili, e a persone in difficoltà nelle forme concesse dalla legge

* offrire assistenza alla popolazione bisognosa

* prestare assistenza, anche a distanza, ad anziani, disabili, inabili e a persone in difficoltà, nelle forme concesse dalla legge

* collaborare con le pubbliche istituzioni preposte all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria

* perseguire la solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria

* fornire, secondo scienza e coscienza, il servizio qualitativamente più elevato ai beneficiari delle attività sopra indicate.

In via accessoria l'Associazione può organizzare e promuovere iniziative culturali, formative e informative per la diffusione e affermazione dei principi contenuti nel presente statuto.

Sempre in via accessoria all'attività generale l'Associazione può promuovere un effettivo legame tra gli associati e tra le associazioni di pubblica assistenza con lo scopo di scambiarsi esperienze e di instaurare un rapporto di reciproca collaborazione.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dal presente articolo ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o accessorie.

L'Associazione ha inoltre facoltà, nei limiti del proprio scopo generale e delle norme vigenti in tema di APS, di aderire a federazioni, cooperative o consorzi raggruppanti enti e/o prendere parte a movimenti associativi e di rappresentanza con le medesime finalità o con finalità analoghe o connesse riportate nel presente statuto.

L'Associazione realizza le finalità descritte nella Regione Lombardia e prevalentemente nella Provincia di Lecco.

Titolo II - MEZZI FINANZIARI

Art. 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

* dai beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione

* da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio

* da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e liberalità destinati a incremento del patrimonio associativo.

Alla data della delibera portante la decisione di conseguire la personalità giuridica, assunta dall'assemblea straordinaria nella riunione del giorno 28 aprile 2025 verbalizzata con atto in pari data n.10597/7110 di rep. Notaio dott. Andrea Sala, il valore del patrimonio netto dell'Associazione risultante dalla prescritta relazione giurata allegata sotto la lettera "B" all'atto medesimo (riferita alla data del 31 dicembre 2024, e quindi a una data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dalla delibera stessa) ammontava a euro 65.875,00 (sessantacinquemilaottocentosestantacinque virgola zerozero) e quindi non risultava essere inferiore a quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017 (euro 15.000,00), fatta precisazione che nell'atto sopra indicato il Notaio verbalizzante ~ in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge ~ ha attestato la sussistenza in capo all'Associazione del patrimonio minimo richiesto dal sopra citato articolo 22 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 7 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività:

- a) da contributi degli aderenti
- b) da contributi di privati
- c) da contributi dello Stato, enti e istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti
- d) da contributi di organismi internazionali
- e) da donazioni e lasciti testamentari non destinati a incrementare il patrimonio dell'Associazione
- f) da entrate derivanti da attività istituzionale
- g) dalle rendite dei beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo
- h) da ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato a incremento del patrimonio
- i) da organizzazione di raccolte fondi, anche in modo strutturato e continuativo.

Il patrimonio dell'Associazione deve essere utilizzato, secondo le vigenti disposizioni, nel modo più opportuno per il perseguimento delle finalità dell'Associazione.

I fondi potranno essere impegnati in investimento a basso rischio e/o con finalità etica.

Art. 8 - BILANCIO

L'esercizio sociale chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente redatto secondo i dettami del D.Lgs. n. 117/2017, dal quale devono risultare i beni e i contributi, e di quello preventivo dell'esercizio successivo, che dovranno essere sottoposti all'esame e all'approvazione dell'assemblea entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno.

All'Associazione è vietato distribuire - anche in modo indiretto - utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposte dalla legge.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento degli scopi istituzionali.

Potranno altresì essere utilizzati per il ripiano di eventuali perdite relative a esercizi precedenti.

Titolo III - ASSOCIATI

Art. 9 - ASSOCIATI ORDINARI

Sono ammessi alla qualità di soci tutte le persone che intendono cooperare volontariamente per il raggiungimento delle finalità del presente statuto, che siano di comprovata condotta morale e civile, che godano dei diritti civili e di idoneità psicofisica all'espletamento delle attività dell'Associazione e che prestino la loro opera gratuitamente.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo in ogni caso il diritto di recesso e l'obbligo di corrispondere la quota associativa.

Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio

Direttivo dichiarando di accettare senza riserve lo statuto, il regolamento e le direttive dell'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione non deve aver riportato condanne penali incompatibili con gli scopi statutari e analogamente non deve essere stato destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.

Chi intende aderire all'Associazione dovrà inoltre prestare il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali ai sensi di legge.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'accoglimento o sul rigetto dell'ammissione dell'aspirante associato.

Coloro che vengono accolti in qualità di associati vengono iscritti nel libro degli associati.

Il rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante associato entro trenta giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea, che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione utile.

Tutti gli associati sono tenuti a corrispondere il contributo associativo nella misura, nei termini e con le modalità che verranno annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi da essi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e hanno gli stessi doveri.

Gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività, compresa la contabilità e la tenuta dei libri sociali oltre alle iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee (in particolare in quelle per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per le nomine degli organi direttivi), di essere eletti alle cariche dell'Associazione, di partecipare concretamente alla vita associativa e di svolgere il lavoro comunemente concordato coperti dall'assicurazione di cui infra.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello statuto, del regolamento interno e le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione.

Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento del contributo associativo annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

L'attività di volontariato non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

L'attività che gli associati si presteranno a offrire sarà sempre personale, volontaria e gratuita, volta esclusivamente a fini di solidarietà.

La qualità di associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale intrattenuto con l'Associazione.

L'Associazione terrà assicurati i propri associati attivi, che presteranno attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità verso terzi.

La qualità di associato si perde:

1. per dimissioni volontarie, che devono essere comunicate al Consiglio Direttivo in forma scritta dall'interessato
2. per decesso
3. per decadenza
4. per esclusione per gravi motivi.

Decadono dalla qualifica di associato coloro che si sono resi morosi nel pagamento del contributo associativo annuale, coloro che hanno perso i requisiti per l'ammissione previsti dal presente statuto e coloro che, per impossibilità sopravvenuta, non sono più in grado di partecipare alla vita associativa.

Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si sono resi colpevoli di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

La perdita della qualità di associato nelle ipotesi di cui ai punti 1. 2. e 3. è deliberata dal Consiglio Direttivo mentre nell'ipotesi 4., qualora vi sia ricorso da parte dell'escluso, sul provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo, che deve essere motivato, viene chiamata a esprimersi l'assemblea degli associati. Contro il provvedimento di esclusione l'associato escluso ha 30 (trenta) giorni di tempo per fare ricorso all'assemblea medesima.

Art. 10 - ASSOCIATI BENEMERITI

Sono Benemeriti gli associati fondatori, ossia coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione, gli associati con un'anzianità minima di 10 (dieci) anni di servizio attivo e gli associati che si sono distinti nella vita dell'Associazione per lodevoli opere, anche a favore di terzi, favorendo lustro e onore all'Associazione medesima nonché per "importanza del sostegno offerto all'Associazione stessa".

La qualifica di "Benemerito" è attribuita discrezionalmente dal Consiglio Direttivo. Gli associati benemeriti hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri degli associati ordinari. L'attribuzione della qualifica non comporta alcuna differenza di trattamento con gli associati ordinari.

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.

In sede di assemblea ogni socio ha diritto a un voto e può essere portatore di un massimo di due deleghe.

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

Titolo IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - CARICHE ELETTIVE

Art. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- * l'assemblea degli associati
- * il Consiglio Direttivo
- * il Presidente
- * il Vice-Presidente
- * il Tesoriere
- * il Segretario
- * l'Organo di Controllo (qualora venga nominato)
- * il Collegio dei Probiviri (qualora venga nominato).

Fatta eccezione per l'Organo di Controllo, i componenti degli organi dell'Associazione non percepiscono alcun compenso. A essi possono

tuttavia essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. L'assemblea è presieduta di norma dal Presidente del Consiglio Direttivo che la convoca almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, ai sensi dell'articolo 20 del Codice Civile.

In mancanza del Presidente del Consiglio Direttivo l'assemblea è presieduta dal Vice-Presidente e in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Per convocare l'assemblea il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica/fax con conferma di recapito o con altro mezzo anche elettronico che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, a tutti gli associati, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'assemblea, almeno dieci giorni prima del giorno previsto per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione, l'ordine del giorno con i punti oggetto di discussione.

Le assemblee possono essere convocate anche fuori della sede dell'Associazione, purché nel territorio della Provincia di Lecco.

Ciascun associato ha diritto a un solo voto.

Gli associati possono farsi rappresentare nelle assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie, per delega ad altri associati, anche se membri del Consiglio Direttivo salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e per le deliberazioni in merito a responsabilità di membri del Consiglio Direttivo stesso.

Ciascun associato in ogni caso non può rappresentare più di due altri associati. La delega deve essere conferita per iscritto.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento nelle assemblee.

L'assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 13 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- * discute e approva il bilancio/rendiconto consuntivo e preventivo
- * definisce il programma generale e annuale di attività
- * procede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo determinandone previamente il numero dei componenti, alla nomina del Presidente e delle altre cariche elettive (se non di competenza del Consiglio Direttivo)
- * procede nei casi previsti dalla legge o qualora lo ritenga opportuno alla nomina dell'Organo di Controllo
- * discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione

- * delibera sulle responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo
- * decide sull'esclusione degli associati ai sensi dell'Art. 9 del presente statuto
- * discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 14 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Per le votazioni si procede con voto palese, normalmente per alzata di mano.

Per le modifiche statutarie l'assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le deliberazioni devono risultare - insieme alla sintesi del dibattito - da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea.

Esso dura in carica 2 (due) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e i suoi componenti sono rieleggibili.

Non possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 Codice Civile.

Il verificarsi di una delle condizioni di cui all'articolo suindicato determinerà la decadenza dalla carica.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno, quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri oppure dall'Organo di Controllo, se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede dell'Associazione e mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica/fax o con altro mezzo anche elettronico che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dei destinatari almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza l'avviso potrà essere recapitato almeno 1 (uno) giorno prima.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le votazioni sono palesi.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal

Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo potrà partecipare, senza diritto di voto, se nominato, il Direttore Sanitario; ciò allo scopo di garantire un corretto inquadramento delle problematiche e delle soluzioni riferite e riconducibili alla gestione delle attività dell'Associazione e alle scelte operative e di programmazione, con facoltà per il Direttore Sanitario medesimo di esprimere pareri e osservazioni in ordine alle scelte di tipo sanitario e medico-legale.

Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipi senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decade dalla carica.

In caso vengano a mancare in modo irreversibile per dimissioni, decesso o decadenza uno o più dei suoi membri il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. Il nuovo membro ammesso in Consiglio resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

Art. 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto all'assemblea degli associati.

Nello specifico:

- * elegge tra i propri componenti, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Presidente
- * elegge tra i propri componenti il Vice-Presidente
- * nomina il tesoriere e il Segretario
- * nomina il Direttore Sanitario (qualora previsto)
- * determina l'ammontare del contributo associativo e il termine ultimo per il suo versamento
- * attua gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- * cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea
- * predispose all'assemblea il programma annuale delle attività
- * presenta annualmente all'assemblea per l'approvazione la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il bilancio preventivo per l'esercizio in corso
- * conferisce procure speciali per singoli atti o categorie di atti
- * assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro, fissandone qualifiche e mansioni
- * propone all'assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e dei suoi organi
- * riceve, accetta, respinge le domande di adesione dei nuovi associati
- * ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente
- * delibera in ordine alla perdita della qualità di associato e all'esclusione degli associati, come da Art. 9.

Art. 17 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha l'uso della firma. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

E' autorizzato a riscuotere i pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciare quietanza, ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare i suoi poteri ad altri membri del Consiglio Direttivo o associati con procura speciale.

In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti degli stessi risponde personalmente il Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente il Vice-Presidente assumerà in pieno le sue funzioni. Avrà le medesime autorizzazioni e facoltà di firma, nomina e delega sopra specificate. Diverrà pertanto il rappresentante dell'Associazione nei confronti degli associati, dei terzi e dei pubblici uffici.

Art. 18 - TESORIERE

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio e della tenuta dei libri contabili.

Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Stante i compiti affidati al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo resta definito in euro 1.000,00 (mille virgola zerozero) o altra entità stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 - SEGRETARIO

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia, unitamente al libro degli associati, da tenersi a norma di legge.

Art. 20 - ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o in mancanza di essi qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle

linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'Associazione o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri eletti ogni due anni dall'assemblea anche fra persone non aderenti all'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le eventuali controversie tra gli associati e l'Associazione e i suoi organi, tra i membri degli organi dell'Associazione e gli organi stessi.

Il Collegio giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

E' salva in ogni caso la facoltà di ricorrere al giudice ordinario.

Art. 22 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

E DEVOLUZIONE DEI BENI

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, che si riunisce in forma straordinaria ai sensi degli Artt. 13 e 14 del presente statuto, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Il patrimonio residuo è devoluto - previo parere dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui articolo 45, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 qualora attivato e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altro Ente del Terzo Settore, individuato dall'assemblea che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

Nel caso l'assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'articolo 9, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 23 - NORME FINALI

Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

F.to: Carla Codara

F.to: Andrea Sala (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi di legge.